

TI_GERICHTE 15.2009.133 vom 19. Januar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-01-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2009.133

FR: TI_GERICHTE 15.2009.133 du 19 janvier 2010

IT: TI_GERICHTE 15.2009.133 del 19 gennaio 2010

Regeste

Oggetto del ricorso ex art. 17 LEF. Possibilità di ricorso contro la prosecuzione dell'esecuzione. Aggiudicazione. Lingua della procedura ricorsuale. Presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria

Erwägungen

E. 1

Se il creditore ha domandato la realizzazione, l'ufficio avvisa entro tre giorni il debitore (art. 155 LEF) e vi procede poi conformemente all'art. 156 LEF.

E. 2

L'Ufficio di esecuzione non può esaminare l'esistenza e l'ammontare del credito posto in esecuzione. Il ricorso dell'art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.). L'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 2 e 13 ad art. 154).

E. 3

Le contestazioni sollevate dal ricorrente, secondo cui PI 1 avrebbe promesso di essere pronta a risolvere la pendenza senza porre l'appartamento all'asta formulando un'offerta per rilevarlo e che la stessa creditrice ipotecaria sarebbe pervenuta illecitamente in possesso delle cartelle ipotecarie poste a fondamento dell'esecuzione, concernono unicamente questioni di merito, sottratte al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tali eccezioni avrebbero dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione, nell'ambito della procedura di disconoscimento di debito rispettivamente, superati tali stadi procedurali, anche ora, adendo il giudice competente conformemente all'art. 85a LEF, nell'ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.

E. 4

Sia nell'esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all'art. 156 cpv. 1 prima proposizione LEF) tornano applicabili, in

particolare, gli art. da 122 a 143b LEF. Secondo l'art. 126 LEF gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, dopo le usuali tre chiamate, purché la sua offerta ecceda l'importo degli eventuali crediti garantiti da pegno pignorati a quello del creditore precedente. La legge non esige che vengano formulate più offerte: basta pertanto, affinché vi possa essere aggiudicazione, anche una sola offerta purché la stessa costituisca offerta sufficiente conformemente all'art. 126 LEF. Ne discende che l'argomentazione del ricorrente, secondo cui in sede di asta sarebbero state fatte due sole offerte, è priva di pregio.

E. 5

Anche la richiesta di RI 1 di svolgere la procedura ricorsuale in lingua tedesca non può essere accolta, essendo infatti l'italiano la lingua ufficiale in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI).

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Visto l'esito, per ragioni di economia processuale, l'autorità di vigilanza prescinde dal notificare il ricorso alle parti interessate -alle quali viene comunque trasmessa la presente sentenza- per le osservazioni. In data 30 novembre 2009 RI 1 ha presentato domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso: questa domanda, a seguito dell'emanazione della decisione di merito è divenuta priva di oggetto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

E. 7

RI 1 chiede l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.

E. 7.1

L'assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio. Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l'assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti: – il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3); – la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncierebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario); – per il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia: – la persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o – la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi, oppure; – la causa presenta difficoltà particolari. La necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.

E. 7.2

L'assistenza di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell'art. 17 LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a). Ne consegue che – salvo casi particolari – un ricorso contro l'aggiudicazione di un fondo in sede di asta pubblica, in considerazione anche delle limitate censure proponibili a questo stadio della procedura esecutiva, non necessita di patrocinio, l'interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. Nel caso di specie, al di là del fatto che il

ricorso non presentava possibilità di esito favorevole, lo stesso è stato presentato dall'escusso personalmente, che dal profilo processuale è riuscito ad esporre correttamente le proprie eccezioni. Per questo motivo difetta il presupposto della necessità oggettiva di un legale. La questione del gratuito patrocinio non si pone e la richiesta in tal senso va respinta. Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 85a, 126, 155, 156 LEF; 1 cpv. 1 Cost. TI; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. 3. Intimazione a: - RI 1,

_____ ; - _____ . _____ . _____ , _____ ; - _____ , _____ . Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente

Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.